

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE TECNICA E
INFORMATICA DEL BANDO A CASCATA PER ORGANISMI DI RICERCA DA REALIZZARE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO ROME TECHNOPOLE - CIG A03CA31168 - CUP**

F83B22000040006

TRA

l’**Università degli Studi Roma Tre** (di seguito denominata anche “Università” o “Stazione appaltante”), con sede in Roma, via Ostiense, 133, 00154, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, rappresentata, secondo il disposto dell’art. 22 dello Statuto dell’Ateneo, dal Direttore Generale *pro-tempore*, arch. Alberto Attanasio, nato a [REDACTED] e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

la **Lazio Innova S.p.A.** (di seguito denominata anche “Appaltatore”), con sede in Roma, via Marco Aurelio, 26/A, 00184, codice fiscale e partita I.V.A. 05950941004, legalmente rappresentata da Andrea Ciampalini, nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato, per la carica, presso la sede dell’Appaltatore, che interviene nel presente contratto in qualità di Procuratore – Direttore Generale,

PREMESSO

- che è stata rilevata dal dott. Nicola Mozzillo, Direttore della Direzione 6 – Agenzia della Ricerca, Responsabile unico del progetto ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, di seguito anche “Codice”, la necessità di acquisire i servizi per la gestione tecnica e informatica del bando a cascata per Organismi di Ricerca da realizzare nell’ambito del progetto *Rome Technopole* a favore della Lazio Innova S.p.A., C.F./P.IVA 05950941004, per l’importo di euro 60.000,00 oltre di IVA di legge;
- che, con Decreto del Direttore Generale prot. n. 121479 del 13.12.2023, è stato

disposto l'affidamento diretto dei servizi suddetti a favore della Lazio Innova S.p.A.

per l'importo di euro 60.000,00 oltre di IVA di legge;

- che l'affidamento dei servizi è connesso all'attuazione del Progetto "Rome Technopole" PNRR-NextGenerationEU n. ECS 00000024, CUP F83B22000040006 Missione 4 Istruzione e Ricerca, Componente 2 Dalla Ricerca all'impresa, Investimento. 1.5 Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità";

- che in data 13.12.2023 è stata inviata alla Lazio Innova S.p.A. la nota di affidamento del servizio prot. n. 121641, per mezzo PEC;

- che la Lazio Innova S.p.A. ha presentato la specifica delle attività necessarie a garantire la corretta esecuzione dei servizi necessari e la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 2 – OGGETTO

L'Università affida alla Lazio Innova S.p.A., che accetta, l'appalto per l'esecuzione della fornitura dei servizi di gestione del bando a cascata a valere su fondi PNRR, in relazione all'attuazione del progetto "Rome Technopole" PNRR-NextGenerationEU n. ECS 00000024, CUP F83B22000040006 Missione 4 Istruzione e Ricerca, Componente 2 Dalla Ricerca all'impresa, Investimento. 1.5 Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", nei termini e secondo le modalità e le condizioni tutte stabilite dal presente contratto e dai documenti richiamati al

precedente art. 1.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Le specifiche attività dovranno essere rese nel rispetto delle tempistiche necessarie all'attuazione del progetto PNRR, tenuto conto delle indicazioni che saranno impartite dal Responsabile Unico del Progetto.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo per l'esecuzione dell'appalto è stimato in euro 60.000,00 oltre IVA di legge.

Non sussistono oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi per lo svolgimento della fornitura, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione della stessa a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte definite dalla documentazione sopra indicata.

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale sarà fatturato previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile unico del progetto e autorizzazione all'emissione della fattura.

Le fatture, intestate all'Università degli Studi Roma Tre, via Ostiense, 133 – 00154, Roma, codice fiscale e partita I.V.A. n. 04400441004, dovranno riportare il riferimento al contratto stipulato, l'oggetto della fornitura, il C.I.G, il CUP, il Codice Univoco: 6G6L4L – Area Contratti e il codice IBAN beneficiario del pagamento e, altresì, i seguenti riferimenti per “Rome Technopole” PNRR-NextGenerationEU n. ECS 00000024, CUP F83B22000040006 Missione 4 Istruzione e Ricerca, Componente 2 Dalla Ricerca all'impresa, Investimento. 1.5 Creazione e rafforzamento di

“Ecosistemi dell’innovazione per la sostenibilità”.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico in ottemperanza al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013. Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla ricezione della fattura, subordinatamente all’acquisizione, da parte dell’Università, della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti previdenziali.

Fermo restando quanto sopra indicato, l’Università effettuerà il pagamento della fattura entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della stessa, accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato ai sensi della l. 136/20210.

**ART. 6 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA**

Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, l’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati sul conto corrente “dedicato”, anche non in via esclusiva, come indicato nella nota prot. n. 124760 del 20.12.2023.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 14.

ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell’art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Università potrà risolvere di diritto il contratto, secondo le

modalità di cui al successivo art. 14, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 8 – DIVIETO DI SUBAPPALTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Non essendo stato dichiarato, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, secondo le modalità di cui al successivo art. 14, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva per una somma garantita di euro 3.000,00, sotto forma di cauzione, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria (Banco BPM, dip. 1067 Roma Agenzia 7, IBAN: IT85W 05034 03207 000000300000) a mezzo bonifico bancario SEPA, disposto a favore dell'Università degli Studi Roma Tre in data 15.1.2024, acquisito al protocollo di Ateneo con il n. 3040 del 16.1.2024

ART. 10 – SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI – CLAUSOLA

RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo

contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto, secondo le modalità di cui al successivo art. 14.

ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Per quanto riguarda oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore, si rimanda integralmente alle norme di legge. Il presente intervento è finanziato mediante fondi PNRR; l'operatore economico ha assunto l'impegno al rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili in materia di contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili e, in particolare, agli obblighi di cui all'art. 47 del DL 77/2021, volti ad assicurare le pari opportunità (di genere e occupazionali) e ad implementare politiche di inclusione lavorativa nei contratti pubblici, incluso il non arrecare un danno significativo all'ambiente cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.6.2020.

ART. 12 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI – CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA

L'esecuzione del contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici.

L'appalto è, inoltre, soggetto all'osservanza della normativa in materia di tutela della riservatezza, di salvaguardia dell'occupazione, dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro vigenti per l'area dell'appalto, di ogni altra normativa cui le Specifiche tecniche facciano, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente *"Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità"* dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a

qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre", consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo Internet:

http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con le modalità di cui all'art. 14 del presente contratto.

ART. 13 – INADEMPIMENTI E PENALI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura riconoscendo alla stazione appaltante il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

In ordine agli adempimenti inerenti alla normativa di cui all'art. 47 della L. 108/2021 (PNRR/PNC), a fronte di eventuali inadempienze rilevate, l'Università provvederà a notificare all'operatore economico l'accertamento delle stesse e all'applicazione della penalità di seguito descritte, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

A fronte del mancato rispetto degli obblighi assunti, con particolare ma non esclusivo riferimento ai termini di consegna della fornitura, potrà essere applicata, per ogni giorno solare di ritardo imputabile all'operatore economico, una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA.

Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio, con la sola formalità della contestazione scritta dell'inadempienza, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte. L'Università si riserva, al raggiungimento di penali per un importo pari al 20% dell'ammontare del contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in danno, salvo il risarcimento per maggiori danni.

ART. 14 – RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei casi di inadempimento per le ipotesi previste agli artt. 6, 7, 8, 10, 12 e 13 del presente contratto.

Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante di diritto allorché l'Università notifichi all'Affidatario la propria intenzione di avvalersi della presente clausola contrattuale salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.

Per tutto quanto riguarda le ulteriori cause e le modalità di risoluzione del presente contratto, si richiama quanto prescritto dalla normativa attualmente vigente.

ART. 15 – RECESSO

L'Università può recedere dal presente contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, dandone preavviso alla controparte a mezzo lettera raccomandata, da inoltrarsi almeno venti giorni prima della data di recesso.

ART. 16 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso

all'arbitrato.

ART. 17 – NORME SOPRAVVENUTE

Le clausole contrattuali sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

ART. 18 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni comunicazione tra le Parti connessa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente conosciuta da parte del destinatario ove indirizzata ai seguenti recapiti di Posta Elettronica Certificata:

se all'Appaltatore: lazioinnova@pec.lazioinnova.it

se all'Università: contratti.procedura.negoziale@ateneo.uniroma3.it

oppure ad ogni eventuale diverso indirizzo tempestivamente comunicato in conformità a quanto sopra; in mancanza di tempestivo avviso, le comunicazioni saranno considerate validamente rese agli indirizzi indicati nel presente articolo.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore è consapevole che l'Università provvederà al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 196/2003, del D.P.C.M. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa consultabile sul sito internet della Stazione appaltante, al seguente indirizzo: <http://www.uniroma3.it/privacy/> nella sezione "Informativa per i fornitori ed enti".

ART. 20 – SPESE

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore. Tutti i corrispettivi previsti dal contratto sono da

considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa. Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Per l'Università degli Studi Roma Tre

Il Direttore Generale

arch. Alberto Attanasio

Per Lazio Innova S.p.A.

dott. Andrea Ciampalini

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile le clausole contenute negli articoli 4 ("Corrispettivo del contratto), 5 ("Fatturazione e pagamento del corrispettivo"), 6 ("Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa"), 7 ("Divieto di cessione del contratto – Clausola risolutiva espressa"), 8 ("Divieto di subappalto - Clausola risolutiva espressa"), 10 ("Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni – Clausola risolutiva espressa"), 12 ("Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa"), 13 ("Inadempimenti e penali - Clausola risolutiva espressa"), 14 ("Risoluzione e clausole risolutive espresse"), 15 ("Recesso") del presente Contratto.

Per l'Università degli Studi Roma Tre

Il Direttore Generale

arch. Alberto Attanasio

Per Lazio Innova S.p.A.

dott. Andrea Ciampalini